

REGOLAMENTO (CE) N. 1148/2001 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2001

sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

sette settore degli ortofrutticoli, basandosi sul registro istituito a norma del regolamento (CEE) n. 2251/92.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2251/92 della Commissione, del 29 luglio 1992, concernente i controlli sulla qualità degli ortofrutticoli freschi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 766/97⁽⁴⁾, deve subire numerose modifiche per tener conto degli sviluppi del settore del commercio degli ortofrutticoli freschi, che si sta sempre più professionalizzando, nonché delle modificazioni dell'organizzazione comune dei mercati nel settore e infine anche per rettificare alcune imprecisioni ivi contenute. Per ragioni di semplificazione e di chiarezza dei nuovi testi è opportuno procedere alla rifusione di tale normativa e all'abrogazione del citato regolamento (CEE) n. 2251/92.

(2) Gli Stati membri devono designare gli organismi di controllo responsabili dell'esecuzione dei controlli di conformità in ciascuna fase della commercializzazione. Date le diverse situazioni nei vari Stati membri è opportuno che ciascuno di essi affidi ad uno degli organismi di controllo le funzioni di contatto e di coordinamento tra tutti gli organismi designati.

(3) I controlli di conformità devono essere effettuati a campione e concentrarsi sugli operatori per i quali il rischio di accertamento di merci non conformi è più elevato. Tenendo conto delle caratteristiche del rispettivo mercato nazionale, è necessario che gli Stati membri adottino le norme intese ad orientare i controlli in via prioritaria verso determinate categorie di operatori. Ai fini della trasparenza delle modalità di controllo è opportuno che le regole adottate dagli Stati membri siano comunicate alla Commissione. La conoscenza degli operatori e delle loro principali caratteristiche è uno strumento indispensabile per orientare l'analisi degli Stati membri. A tal fine è necessario che ogni Stato membro costituisca una banca dati degli operatori del

(4) Gli Stati membri sono tenuti a verificare e a certificare che i prodotti esportati nei paesi terzi sono conformi alle norme, come previsto dal protocollo di Ginevra sulla normalizzazione degli ortofrutticoli freschi e della frutta secca ed essiccata, concluso nel quadro della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e dal «regime» dell'OCSE per l'applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli. Le importazioni di prodotti ortofrutticoli in provenienza dai paesi terzi devono essere conformi alle norme di commercializzazione o a norme per lo meno equivalenti. Pertanto, prima dell'introduzione di tali merci nel territorio doganale della Comunità deve essere eseguito un controllo di conformità, tranne che nel caso di partite di piccole dimensioni per le quali i servizi di controllo ritengano che il rischio di non conformità sia minimo. Per certi paesi terzi che garantiscono il rispetto della conformità alle norme in condizioni soddisfacenti, le operazioni di controllo possono essere eseguite dagli organismi di controllo degli stessi paesi terzi. Quando ci si avvalga di tale facoltà, è opportuno che gli Stati membri verifichino periodicamente la validità dei controlli eseguiti dagli organismi di controllo dei paesi terzi e informino la Commissione dei risultati di tali verifiche.

(5) È opportuno provvedere a che i prodotti destinati alla trasformazione industriale, che non sono soggetti al rispetto delle norme, non vengano smerciati sul mercato dei prodotti da consumare allo stato fresco. Oltre ad un'adeguata etichettatura di tali prodotti, in certi casi è opportuno disporre che essi siano scortati da un certificato di destinazione industriale che ne attesti la destinazione finale e ne permetta il controllo.

(6) Gli ortofrutticoli soggetti al controllo di conformità alle norme devono essere sottoposti allo stesso tipo di controllo, indipendentemente dalla fase di commercializzazione. A tal fine è opportuno adottare le modalità di controllo raccomandate dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, le quali a loro volta sono in linea con le raccomandazioni dell'OCSE in materia. È tuttavia necessario prevedere modalità specifiche per i controlli nella fase della vendita al minuto.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 219 del 4.8.1992, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 112 del 29.4.1997, pag. 20.